

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

GIOVEDÌ 8 APRILE 1965

(42^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **RUSSO**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Modificazioni e integrazione della legge 3 novembre 1961, n. 1255, concernente la revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici » (706) (D'iniziativa dei deputati Ermini e Martino Gaetano) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE	Pag. 610, 611, 613, 615
BASILE	612
FORTUNATI	615
MAGRI', Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	610, 611, 612, 613, 615
MAIER	610, 611, 612, 614
MONETI	612
ROMANO	610, 611
SPIGAROLI	614
ZACCARI, relatore	612, 614

« Modificazioni alla legge 8 dicembre 1965, n. 1378, per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva per l'esercizio di professioni » (879-B) (D'iniziativa dei senatori Corbellini ed altri) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, relatore	Pag. 616
FORTUNATI	616
MAGRI', Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	616
MAIER	616

La seduta è aperta alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Baldini, Basile, Bellisario, Cassano, Farneti Ariella, Giardina, Granata, Levi, Limoni, Maier, Moneti, Morabito, Perna, Piovano, Romagnoli Caretoni Tullia, Romano, Rovere, Russo, Salati, Scarpino, Schiavetti, Spigaroli, Stirati e Zaccari.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Fortunati.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Magri.

MONETI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Ermini e Martino Gaetano: « Modificazioni e integrazioni della legge 3 novembre 1961, n. 1255, concernente la revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria e degli Osservatori astronomici » (706) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Ermini e Martino Gaetano: « Modificazioni e integrazioni della legge 3 novembre 1961, n. 1255, concernente la revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella precedente seduta abbiamo approvato i primi quattro articoli del disegno di legge e i singoli commi dell'articolo 5, rinviando la deliberazione sul complesso dell'articolo 5, sugli articoli 6 e 7 e sugli emendamenti proposti dal relatore e dal senatore Stirati, in attesa di conoscere il parere della Commissione Finanze e tesoro sugli emendamenti stessi.

Comunico che la Commissione Finanze e tesoro ha espresso in proposito il seguente parere:

« La Commissione Finanze e tesoro, esaminati gli emendamenti proposti agli articoli 5 e 7 del disegno di legge n. 706, comunica di non opporsi al loro accoglimento, a condizione che, in sede di Commissione di merito, il rappresentante del Governo dia assicurazioni che l'eventuale, maggiore onere che da essi dovesse scaturire, verrà a gravare sul bilancio dello Stato a partire dall'anno finanziario 1966 ».

Credo che il rappresentante del Governo potrà dare le assicurazioni richieste

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Certamente.

P R E S I D E N T E . Nella seduta di ieri abbiamo approvato, come ho ricordato, i tre commi dell'articolo 5, con un emendamento al primo comma, lasciando in sospeso la deliberazione sul comma aggiuntivo — dopo il terzo comma — proposto dal relatore. Cerchiamo, quindi, di definire questo punto.

Il testo dell'emendamento presentato dal relatore è a tutti noto, ma penso che sia opportuno darne nuovamente lettura.

« Il collocamento e la eventuale successiva promozione alla qualifica immediatamente superiore saranno, in ogni caso, disposte in soprannumero, mentre il posto lasciato vacante nel ruolo di provenienza resterà indisponibile fino a quando l'interessato non sarà cessato dal servizio ».

R O M A N O . Per quale ragione il posto lasciato vacante nel ruolo di provenienza dovrà restare indisponibile?

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* In sostanza, qui si prevede, a titolo eccezionale, il passaggio da un ruolo all'altro di persone che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 5. Ora, al fine di non creare nuovi posti e, quindi, nuovi oneri, si stabilisce che, finchè queste persone non saranno cessate dal servizio, il posto lasciato vacante nel ruolo di provenienza resterà indisponibile.

R O M A N O . Secondo me, il fatto che il posto debba rimanere indisponibile finchè l'interessato non sarà cessato dal servizio è inaccettabile, perchè significa che tutto il personale sarà trasferito nel ruolo superiore e, di conseguenza, il ruolo inferiore resterà sguarnito.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Ripeto, sono casi eccezionali che non possono dare luogo ad inconvenienti.

M A I E R . Credo che i problemi da affrontare siano due. Uno è quello del passaggio dal ruolo organico della carriera speciale di ragioneria a quello della carriera

direttiva. Questo passaggio, se non erro, può avvenire indipendentemente dalla disponibilità dei posti nell'organico della carriera direttiva, quindi mi pare giusta la norma in base alla quale debbano rimanere scoperti i posti nel ruolo di provenienza, in corrispondenza di quelli disposti in soprannumero nel ruolo superiore.

Mi sembra che l'emendamento proposto dal senatore Zaccari si riferisca alla promozione alla qualifica superiore: il che ci pone di fronte ad un problema diverso, quello cioè di non danneggiare, attraverso il passaggio di queste persone, che hanno tanti anni di anzianità di servizio, dal ruolo della carriera di ragioneria a quello della carriera direttiva, coloro che si trovano già da qualche tempo in questa carriera.

M A G R I' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per questa ragione il passaggio è disposto in soprannumero.

M A I E R . In sostanza, sono due problemi diversi: una cosa è il passaggio da un ruolo all'altro, una cosa è la promozione.

M A G R I' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Certamente.

Per quanto concerne l'osservazione fatta dal senatore Romano, debbo fare presente che non è possibile che il passaggio da un ruolo all'altro assuma proporzioni tali da disturbare la funzionalità degli uffici, perchè la norma si riferisce al caso di una persona appartenente al ruolo organico della carriera di ragioneria, la quale in realtà da tre anni svolge funzioni del ruolo direttivo, il che significa che la necessità della sua presenza nel ruolo specifico di provenienza non si è verificata. Il giorno che noi normalizziamo questa situazione, immettendo l'interessato nella carriera direttiva, non cambiamo nulla per quanto attiene alle funzioni di ragioneria, perchè queste scoperte erano e scoperte rimangono.

R O M A N O . Si tratta di un caso soltanto?

M A G R I' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si può verificare solo un caso del genere in una Università, perchè si tratta di colui al quale abbia sostituito il Direttore amministrativo; e voi capite bene che non è pensabile che in una Università ci siano due-tre persone che si trovino in queste condizioni.

R O M A N O . Mi pare però che l'accettazione di questo principio sia grave da parte nostra, perchè costituisce un precedente pericoloso che potrebbe essere invocato da altre categorie.

M A G R I' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ricordo che proprio per circoscrivere questa facilitazione abbiamo aggravato le condizioni previste dal disegno di legge, stabilendo che, durante i tre anni, l'interessato debba avere sostituito effettivamente il Direttore amministrativo per un periodo di 18 mesi. Si tratta, quindi, di circostanze che è molto difficile si verifichino.

R O M A N O . Rimane la questione di principio.

M A I E R . Vorrei che l'emendamento fosse riletto.

P R E S I D E N T E . Lo rileggo: « Il collocamento e la eventuale successiva promozione alla qualifica immediatamente superiore saranno in ogni caso disposti in soprannumero, mentre il posto lasciato vacante nel ruolo di provenienza resterà indisponibile fino a quando l'interessato non sarà cessato dal servizio ».

M A G R I' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Invece di « interessato » si potrebbe dire « il personale di cui al presente articolo ».

M A I E R . Io proporrei un emendamento all'emendamento, e cioè sostituire le parole « alla qualifica immediatamente superiore » con le altre « a due qualifiche superiori ». Mi sembra infatti che la promozione in so-

prannumero per la sola qualifica immediatamente superiore non sia sufficiente ad escludere il danno nei confronti del personale che è già in carriera.

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questo personale sarà promosso quando maturerà l'anzianità necessaria.

B A S I L E. L'indisponibilità si riferisce soltanto al ruolo di provenienza.

M A I E R. Non mi riferisco all'indisponibilità. Qui si parla di promozione in soprannumero alla qualifica immediatamente superiore. Io propongo che la promozione in soprannumero sia disposta per le due qualifiche immediatamente superiori. Il problema è grave, perchè si rischia di ledere diritti di persone che sono già in carriera, che si potrebbero vedere scavalcate da altre che vengono da una carriera inferiore e si portano dietro tutta l'anzianità di servizio.

Z A C C A R I, *relatore*. L'articolo 5 ha sollevato numerose obiezioni e opposizioni, ritenendosi che, così come è stato approvato dalla Camera, ledesse alcuni interessi. Ora, l'emendamento è nato dalla preoccupazione di non ledere questi interessi; il soprannumero si crea proprio perchè ciò non avvenga.

M A I E R. Sono d'accordo su questo, ma mi sembra che il soprannumero per una sola promozione sia poco. Ecco il punto.

Ricordo che quando fu soppresso il Ministero dell'Africa italiana, per il personale di quell'Amministrazione che veniva trasferito nei ruoli delle varie Amministrazioni dello Stato si stabilì che le prime due promozioni successive al trasferimento sarebbero avvenute in soprannumero. Faccio un esempio: dal grado ottavo al grado settimo si passava in soprannumero, dal settimo al sesto in soprannumero; la promozione al grado quinto invece avveniva normalmente. Perciò la promozione ai gradi settimo e sesto di coloro che provenivano dal Ministero dell'Africa italiana non danneggiava coloro

che erano entrati fin dall'inizio in quella determinata carriera.

Ora, se noi stabiliamo che la promozione in soprannumero avvenga per la sola qualifica immediatamente superiore, nei passaggi alle qualifiche necessarie i due gruppi di personale dovranno concorrere insieme.

Ad ogni modo, se risulta che gli interessati sono soddisfatti dell'emendamento così com'è stato presentato, non ho nulla da eccepire.

M O N E T I. Vorrei chiedere un chiarimento al relatore.

Mi sembra che con questo emendamento si stabilisca un trattamento di privilegio veramente inusitato nella nostra legislazione. La proposta che si fa mi sembra questa: per una certa funzione superiore attualmente non ci sono posti, però io ti promuovo ugualmente (e questo è un primo favore); conserverai il posto che hai fino a che non sarà libero il posto della funzione superiore, e allora da soprannumero passerai ordinario (e questo è un secondo favore).

Mi sembra un precedente molto pericoloso.

Su questa linea in un domani si potrebbe stabilire che un certo numero di professori venga promosso in soprannumero a preside, ma nel frattempo tenga occupato il posto di professore.

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi pare che siano chiari i motivi della preoccupazione del senatore Maier. È per questo che io sarei favorevole a sostituire alle parole « l'eventuale successiva promozione » le altre « le eventuali successive promozioni ».

M A I E R. Questo è forse un vantaggio eccessivo. Mi limiterei alle due successive promozioni.

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In ogni caso arriverebbero al coefficiente 670 corrispondente a direttore amministrativo di 2ª classe.

Comunque, questa modifica ne comporterebbe un'altra, cioè l'aggiunta, alla fine del comma, delle parole « fino a quando non sia entrato nel ruolo ordinario o non sia stato collocato a riposo ». Dopo la seconda promozione infatti questo personale potrebbe rientrare nel ruolo ordinario.

P R E S I D E N T E . Con le modifiche proposte il comma aggiuntivo all'articolo 5 risulta così formulato: « Il collocamento e le eventuali due successive promozioni saranno, in ogni caso, disposti in soprannumero, mentre il posto lasciato vacante nel ruolo di provenienza resterà indisponibile fino a quando il personale di cui al presente articolo non sia rientrato nel ruolo ordinario o non sia stato collocato a riposo ».

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo all'articolo 5 nel testo di cui ho dato ora lettura.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 5, il quale, con gli emendamenti approvati, risulta così formulato:

« Il personale appartenente al ruolo organico della carriera speciale di ragioneria delle segreterie universitarie, con qualifica non inferiore a quella di primo ragioniere e in possesso di laurea, che, alla data della presente legge, abbia svolto di fatto funzioni proprie del ruolo di carriera direttiva degli uffici amministrativi delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, per almeno dieci anni, di cui almeno tre in qualità di diretto collaboratore del direttore amministrativo, sostituendolo per un periodo non inferiore ai 18 mesi, potrà essere trasferito, su domanda, nel ruolo predetto.

Il trasferimento sarà disposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione da adottarsi, entro e non oltre un anno dalla entrata in vigore della presente legge, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero.

Il personale così trasferito sarà collocato nel ruolo di carriera direttiva nella qualifica e con l'anzianità, utile a tutti gli effetti, cor-

rispondenti a quelle di cui era provvisto nel ruolo di provenienza.

Il collocamento e le eventuali due successive promozioni saranno, in ogni caso, disposti in soprannumero, mentre il posto lasciato vacante nel ruolo di provenienza resterà indisponibile fino a quando il personale di cui al presente articolo non sia rientrato nel ruolo ordinario o non sia stato collocato a riposo ».

(È approvato).

Dobbiamo ora deliberare sull'articolo aggiuntivo del senatore Stirati che, se approvato, diverrà articolo 6.

Ne do nuovamente lettura:

« In favore del personale dichiarato dimesso o collocato in pensione prima di aver raggiunto il limite di età e riassunto in servizio o inquadrato ai sensi dell'articolo 22, penultimo ed ultimo comma, della legge 3 novembre 1961, n. 1255, si applica la concessione prevista dall'articolo 4, penultimo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 ».

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Per quanto concerne l'emendamento proposto dal senatore Stirati, debbo dire che il Governo non ha nulla in contrario ad accettarlo, ai fini di un chiarimento, ma ritiene che sia superfluo, in quanto l'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, stabilisce un principio di carattere generale e, una volta che le categorie interessate sono state incluse, in virtù della legge 3 novembre 1961, n. 1255, tra i beneficiari della precedente legge n. 96, dalla quale sembrava che fossero escluse, è chiaro che debbano usufruire di tutte le provvidenze che scaturiscono dalla riassunzione in servizio ai fini del collocamento a riposo.

P R E S I D E N T E . Se non vi sono altre osservazioni, metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Stirati.

(È approvato).

Nella seduta di ieri era rimasta sospesa anche la deliberazione sugli articoli 6 e 7. Procediamo, quindi, alla votazione di questi articoli. Do nuovamente lettura dell'articolo 6, che in sede di coordinamento diverrà articolo 7.

« Il personale ausiliario di ruolo organico che, al 1° novembre 1961, abbia esercitato, per almeno tre anni, mansioni proprie della carriera esecutiva delle segreterie universitarie, potrà chiedere di essere inquadrato nel ruolo aggiunto della carriera medesima, con l'osservanza, in quanto applicabili, delle modalità e delle condizioni previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 287, e dell'articolo 32 della legge 3 novembre 1961, n. 1255.

La norma di cui al precedente comma si osserva anche nei confronti del personale appartenente al ruolo organico del personale ausiliario, ai fini dell'inquadramento nel ruolo aggiunto dei tecnici ed infermieri esecutivi degli Istituti universitari ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7, che diventerà articolo 8.

« All'articolo 32 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, è aggiunto il seguente comma:

” Al personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, inquadrato nei ruoli organici in carriere inferiori a quelle corrispondenti al titolo di studio posseduto, vengono estese, a domanda, le disposizioni del secondo comma del presente articolo, ai fini dell'inquadramento nei ruoli aggiunti, con le stesse modalità previste per il personale avventizio ” ».

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento tendente ad aggiungere all'articolo stesso il seguente comma: « La decorrenza ai soli fini della carriera, dell'immissione nei ruoli speciali transitori, successivamente trasformati in ruoli aggiunti per effetto dell'articolo 344 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, è fissata: a) dal 1°

maggio 1948 per il personale assunto in servizio da data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, oppure dalla data di conseguimento del richiesto titolo di studio se conseguito posteriormente al 1° maggio 1948, b) dalla data della nomina in ruolo per il personale assunto posteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, oppure dalla data di conseguimento del richiesto titolo di studio se conseguito posteriormente alla data di nomina in ruolo con la concessione ad entrambe le categorie delle facilitazioni previste per gli ex combattenti ed assimilati »

M A I E R . Vorrei fare un'osservazione di carattere generale.

Si va qui ad innovare profondamente rispetto alle norme generali e si innova solamente per le Università e gli Istituti universitari. Questo è quanto mai strano.

Nell'articolo 7 si stabilisce che coloro che hanno titoli di studio superiori a quelli prescritti per il ruolo cui appartengono possono chiedere di passare nei ruoli transitori o aggiunti del ruolo superiore.

Ora, io sarei perfettamente d'accordo se si trattasse di una norma di carattere generale.

S P I G A R O L I . C'è anche un provvedimento riguardante il personale di segreteria della scuola media, che tratteremo tra non molto. È stato già approvato dalla Camera. Le condizioni per il passaggio fissate in quel provvedimento sono il titolo e un breve colloquio.

M A I E R . Direi che in questo caso non si può nemmeno chiedere il colloquio, perchè si tratta d'inquadramento non nel ruolo organico, ma nei ruoli transitori o aggiunti.

Z A C C A R I , *relatore*. Si tratta di personale già di ruolo.

M A I E R . Ma in una carriera inferiore. Il provvedimento può essere ritenuto equo, ma solo se vale per tutte le Amministrazioni dello Stato. L'osservazione che

faccio è semplicemente questa, e desidero che risulti agli atti.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* L'articolo 32 qui richiamato prevedeva l'inquadramento del personale non di ruolo in relazione al titolo di studio posseduto. È una estensione, in sostanza, al personale di ruolo, di quello che è stato fatto a suo tempo, in virtù dell'articolo 32, per il personale non di ruolo.

F O R T U N A T I . Direi di più, cioè che l'articolo 32 prescinde dal titolo di studio, se sono stati inquadrati anche gli avventizi.

Ho l'impressione che la sostanza dell'emendamento aggiuntivo (prospettato, se non erro, dai rappresentanti dell'ANSPAU di Torino) sia già contenuta nel testo dell'articolo 7, per cui non vorrei che l'emendamento fosse stato presentato per non avere compreso in pieno la portata della norma principale dell'articolo 32 e diventasse ad un certo punto, visto che stabilisce certe date, restrittivo rispetto alla norma stessa.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Si è voluto evitare che questo personale, non solo venisse collocato già ad un determinato coefficiente, ma scavalcasse coloro che lo stesso coefficiente hanno ottenuto senza particolari facilitazioni.

Comunque, siccome l'emendamento si riferisce sia all'articolo 6 che all'articolo 7, io direi di farne un articolo a sè.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 7 nel testo di cui ho già dato lettura. Come ho detto esso diventa ora l'articolo 8.

(È approvato).

Metto ai voti, come articolo 9, il comma aggiuntivo proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Corbellini ed altri: «Modificazioni alla legge 8 dicembre 1956, n. 1378, per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva per l'esercizio di professioni» (879-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E , *relatore.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Corbellini, De Luca Angelo, Focaccia, Genco, Zannier e De Unterrichter: «Modificazioni alla legge 8 dicembre 1956, n. 1378, per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva per l'esercizio di professioni», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Il presente disegno di legge ci è stato rimandato dalla Camera dei deputati con l'aggiunta di un articolo 2 al testo da noi approvato nella seduta del 3 febbraio. Vorrei pregare il rappresentante del Governo di darci in proposito qualche chiarimento.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Per quanto concerne la sostanza dell'articolo 2, proposto dalla Camera, si discusse a lungo in questa Commissione, decidendo alla fine che non era il caso di introdurre una norma del genere, perchè sembrava strano che, a così lunga distanza dalla promulgazione della legge, qualcuno non avesse pensato a presentare la domanda per la concessione dell'abilitazione provvisoria.

In realtà, però, dal punto di vista giuridico, la scadenza del termine prescritto per la presentazione delle domande di abilitazione provvisoria era collegata alla scadenza del termine per la presentazione dei documenti per il conseguimento dell'abilitazione definitiva, talchè, avendo prorogato il termine relativo all'abilitazione definitiva, ne doveva scaturire, come conseguenza, la necessità di prorogare, di uguale tempo, anche quello relativo all'abilitazione provvisoria.

Siccome è stato fatto presente che in effetti ci possono essere, o ci sono, delle persone interessate a questo, la Camera ha creduto opportuno introdurre tale norma al fine di non ledere gli interessi legittimi, che scaturiscono, ripeto, da una retta applicazione della legge precedente, la quale prevedeva che, sei mesi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva, scadesse il termine per la presentazione delle domande di abilitazione provvisoria.

Ecco, quindi, il motivo per cui la Camera ha creduto di dovere inserire questa norma, che il Governo raccomanda all'approvazione della Commissione.

M A I E R . Che cosa si vuol dire con questo articolo: che ancora oggi si può richiedere l'abilitazione provvisoria e poi, dopo tre anni, l'abilitazione definitiva?

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Nella legge vigente non si richiedono tre anni per l'abilitazione definitiva. La legge prevedeva un termine per la presentazione delle domande per l'abilitazione provvisoria e poi un secondo termine per la presentazione della domanda per l'abilitazione definitiva.

F O R T U N A T I . C'è da chiarire la differenza tra abilitazione provvisoria e abilitazione definitiva. Vi fu un lungo periodo in cui si veniva abilitati senza dare gli esami di Stato.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Si trattava appunto di abilitazione provvisoria.

F O R T U N A T I . Che poi è stata trasformata in definitiva.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Non ancora. Coloro che hanno avuto l'abilitazione provvi-

soria, non hanno ancora avuto l'abilitazione definitiva.

M A I E R . È prescritto un periodo di esercizio della professione?

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Non è prescritto un periodo di tre anni di esercizio, si deve soltanto presentare una serie di attestati del lavoro fatto sulla base dell'abilitazione provvisoria. La legge stabiliva il termine di tre anni per la costituzione delle Commissioni. Oramai tutto ciò è superato dalla proroga che si concede.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1 non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, è sostituito dal seguente:

« Alla data del 31 marzo 1966 si intendono prescritti i termini per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva di cui al primo comma del precedente articolo 8 ».

Do lettura dell'articolo 2 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

È prorogato di novanta giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per la presentazione delle domande per ottenere il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio delle professioni.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

6ª COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

42ª SEDUTA (8 aprile 1965)

Do lettura dell'articolo 2, approvato dal Senato, non modificato e divenuto articolo 3 nel testo approvato dalla Camera:

Art. 3.

Coloro che siano in possesso del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di perito forestale e di abilitazione provvisoria nelle discipline statistiche possono chiedere, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la concessione della abilitazione definitiva indipendentemente dall'iscrizione all'Albo professionale.

Ai fini della concessione dell'abilitazione definitiva saranno ad essi applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1961, n. 1197.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari